CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Agosto/01 – 2020

INDICE

Informative e news per la clientela pag. 2

Le principali scadenze pag. 4

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Informative e news per la clientela dello studio

FABBRICATI DA DEMOLIRE

Cessione di fabbricato da demolire non deve essere tassata come area edificabile

Con la risoluzione n. 395/E/2008 l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che la vendita a titolo oneroso di fabbricati ricadenti in un'area oggetto di un piano di recupero è riconducibile alla fattispecie di cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986, con conseguente tassazione della plusvalenza a prescindere dal periodo di possesso del cespite. L'interpretazione seguita dall'Amministrazione finanziaria non ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità secondo cui se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando l'edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste. In considerazione dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, e tenuto conto dei pareri con cui l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto non opportuna la prosecuzione in cassazione dei giudizi in materia, l'Agenzia delle entrate afferma che devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E/2008 e, più in generale, non ulteriormente sostenibili le pretese dell'Amministrazione in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 23/E, 29/07/2020)

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Indicazioni sugli oneri deducibili e detraibili e sui crediti di imposta da dichiarare per periodo di imposta 2019

L'Agenzia delle entrate ha trattato in una corposa circolare di 411 pagine le disposizioni riguardanti oneri deducibili, oneri detraibili e crediti di imposta da dichiarare per i redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta 2019. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazione dei redditi.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 19/E, 08/07/2020)

SPLIT PAYMENT

Proroga dell'autorizzazione per l'applicazione del meccanismo dello *split payment* fino al 30 giugno 2023

L'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare lo *split payment* fino al 30 giugno 2023. La Commissione Europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello *split payment* come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/Ce in materia di Iva. Il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato introdotto dalla L. 190/2014 alle operazioni effettuate nei confronti della P.A. e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-*ter*, D.P.R. 633/1972.

(Consiglio dell'Unione Europea, decisione 1105 del 24/07/2020, G.U.C.E. n. 242 del 28/07/2020)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nuovi chiarimenti ai fini della fruizione del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020

A seguito delle indicazioni fornite con la circolare n. 15/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha risposto a ulteriori esigenze di chiarimenti, in merito all'ambito soggettivo, ai requisiti di accesso al contributo, alla verifica della riduzione del fatturato, all'elenco dei comuni interessati dagli stati di emergenza, alle modalità di restituzione del contributo qualora fruito e non spettante e ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. Le istanze telematiche possono essere inviate fino al 13 agosto 2020.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 22/E, 21/07/2020)

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il corrispettivo che deriva dalla cessione di un contratto di *leasing* è soggetto a tassazione

L'Agenzia delle entrate ha confermato che i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di *leasing*, aventi a oggetto beni strumentali per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, vanno assoggettati a tassazione. L'importo percepito dal cedente rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi, quali elementi immateriali, derivanti dal contratto esistente. L'articolo 54, comma 1-*quater,* D.P.R. 917/1986 ricomprende qualsiasi elemento intangibile la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo. È prevista la facoltà sancita dall'articolo 17, comma 1, lettera g-*ter,* D.P.R. 917/1986 di assoggettare a tassazione separata i corrispettivi in commento, solo nel caso in cui siano percepiti in unica soluzione.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 209, 13/07/2020)

DETRAZIONI IRPEF

Pagamento di oneri detraibili mediante l'applicazione di un Istituto di moneta elettronica

L'articolo 1, comma 679, L. 160/2019 ha introdotto una nuova facoltà (dalla quale sono escluse spese per farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate) per fruire della detrazione Irpef per gli oneri indicati dall'articolo 15, D.P.R. 917/1986. In particolare, la disposizione prevede che l'agevolazione spetti se il pagamento è stato realizzato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997 o carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi alternativi. In particolare, l'Istituto di moneta elettronica cui si fa riferimento fornisce agli utenti un'*app* che consente transazioni di denaro tramite *smartphone*, senza ricorrere a carte di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia Nfc. Per aderire al servizio, specifica l'Agenzia, occorre aprire un *account* e collegarlo al proprio conto corrente bancario. L'Istituto traccia i pagamenti, come un *e-payment*, e le ricevute sono disponibili nella sezione del profilo dell'applicazione. L'Agenzia delle entrate ritiene che si tratti di un sistema che garantisce i requisiti di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla norma solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni dell'applicazione sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore dell'operazione. Di conseguenza, il sistema di pagamento in oggetto non preclude la detrazione del 19% per la spesa sostenuta dal contribuente e, in caso di richiesta da parte del Fisco, o dei Caf o dei professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità, l'istante dovrà esibire il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto, l'estratto del conto corrente della banca a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, se completo di tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, in caso di informazioni mancanti, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'applicazione.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 230, 29/07/2020)

Le principali scadenze

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti tra il 16 agosto e il 15 settembre 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.
Si ricorda inoltre che con il D.P.C.M. 27 giugno 2020 è stata disposta, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione o revisione, la proroga al 20 luglio 2020, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 e il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta 2020 (versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2020), termine ulteriormente derogato al 20 agosto con pagamento maggiorato.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2019 E PRIMO ACCONTO 2020	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA o PRIMA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – senza Isa approvato o con Isa approvato ma con ricavi oltre la soglia - UNICA RATA o PRIMA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – con Isa approvato - UNICA RATA o PRIMA RATA	
Senza maggiorazione	20 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir senza Isa approvati o con Isa approvato ma con ricavi oltre la soglia UNICA RATA o PRIMA RATA	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	30 luglio
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir con Isa approvati UNICA RATA o PRIMA RATA	
senza maggiorazione	20 luglio
con maggiorazione	20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione UNICA RATA o PRIMA RATA	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura, con ISA approvato e con ricavi entro la soglia	20 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 luglio
Bilancio non approvato	30 luglio
Società di capitale – con maggiorazione UNICA RATA o PRIMA RATA	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura, con ISA approvato e con ricavi entro la soglia	20 agosto

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 agosto (slitta la 31 in quanto il 30 cade di domenica)
Bilancio non approvato	30 agosto (slitta la 31 in quanto il 30 cade di domenica)
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
20 agosto	**Versamenti Iva mensili e trimestrale** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio o per il primo trimestre dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile o trimestrale. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. **Versamento saldo Iva 2020** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la sesta rata utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

	Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. **ACCISE – Versamento imposta** Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 luglio. **Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
27 agosto	**Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 agosto	**Presentazione del modello Uniemens individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto. **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° agosto 2020. **Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.

15 settembre	**Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI